



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 21/2023

Estratto dal verbale della seduta del 28/04/2023

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19:30, in modalità mista ai sensi dell'art. 97 del Regolamento del Consiglio Comunale, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Presente
LUTTI ADRIANO	Consigliere	Presente
MAGAGNOLI ANDREA	Consigliere	Presente
GROTTI MATTEO	Consigliere	Presente
ALPINI ELENA	Consigliere	Presente in video conferenza
RIOLI GABRIELE	Consigliere	Presente
MARINI ANNALISA	Consigliere	Presente
ARBORESI ANGELA BEATRIZ	Presidente	Presente
TONI MARCO	Consigliere	Presente
VERBELLI LUCA	Consigliere	Presente
RODIONOVA OLGA	Consigliere	Assente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
CAMATTI EROS	Consigliere	Presente
ISEPPI DANIELE	Consigliere	Presente
PATTUZZI GRAZIANO	Consigliere	Presente
PIGGIOLI FRANCESCO	Consigliere	Presente
SCARUFFI STEFANO	Consigliere	Presente

Presenti: 16 Assenti: 1

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CORNIA, PIETROLUONGO, SARGENTI e VALLICELLI.

Assume la presidenza la Sig.ra ARBORESI ANGELA BEATRIZ - Presidente del Consiglio.
Partecipa il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

(Come previsto dal comma 1[^] dell'art. 100 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione cede la parola all'Assessore Sargenti per l'illustrazione.

A seguire intervengono nella discussione i consiglieri: Biolchini, Pattuzzi, Iseppi e Marini.

Replica l'Assessore Sargenti ed infine, per la dichiarazione di voto, interviene il Sindaco.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 16
consiglieri votanti	n. 10
voti favorevoli	n. 10
astenuti	n. 6 (Biolchini, Camatti, Iseppi, Pattuzzi, Pigioli e Scaruffi)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Biolchini, Camatti, Iseppi, Pattuzzi, Pigioli e Scaruffi), legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e relativa nota di aggiornamento 2023-2025;
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 09/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024 di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di G.C. n. 20 del 16/03/2023, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – parte finanziaria;

Visto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui Rifiuti (TARI);
- con la deliberazione di C.C. n. 17 del 27/03/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti (MTR), per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, il comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe per l'anno 2022) convertito nella legge n. 15/2022, il quale prevede, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, che a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, comma 11 del D.L. 50/2022 (c.d. "D.L. aiuti" G.U. N. 114 del 17/05/2022) che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal " D.L. Milleproroghe al 30 aprile di ciascun anno – a quello del

bilancio di previsione degli enti locali, se prorogato a data successiva al 30 aprile e che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stese nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Pavullo nel Frignano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Atersir), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA;
- il Comune di Pavullo nel Frignano rientra nel bacino territoriale denominato "Pianura e Montagna Modenese", per cui in data 29 dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) con decorrenza dal primo Gennaio 2022 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2036) con il RTI HERA-BRODOLINI-ECOBI;

Preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17/05/2022, avente oggetto "Servizio Gestione Rifiuti – Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino Montagna e Pianura modenese gestito da RTI HERA-BRODOLINI-ECOBI", Atersir ha validato il piano



economico finanziario (PEF) 2022-2025 e relativi allegati, previo parere del Consiglio Locale, espresso con delibera n. 14 del 16/05/2022, elaborati con il metodo contrattuale e con il metodo MTR-2, relativi al Bacino di affidamento "Pianura e Montagna Modenese", in cui è compreso il comune di Pavullo nel Frignano;

- della deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 13/04/2023 relativa al Servizio gestione rifiuti urbani – Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino Pianura e Montagna modenese in gestione all'RTI costituito da HERA SpA-GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP.- CONSORZIO STABILE ECOBI, consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011;
- della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 del 13/04/2023, relativa al Servizio gestione rifiuti – Pianificazione economico finanziaria del servizio gestione rifiuti per il Bacino "Pianura e montagna modenese" con cui è stato validato il PEF 2023 (allegato A);

Preso altresì atto che:

- come comunicato con messaggio di posta elettronica, avente ad oggetto "Revisione infra-periodo PEF 23" registrato al protocollo n. 8626 del 17/04/2023, ATERSIR, per definire il prospetto del PEF 2023, ha condotto un'istruttoria che consiste nei seguenti passaggi:
 - aggiornamento dei costi inseriti nel PEF approvato 2022-2025 con i costi consuntivi 2021 del Gestore e dei Comuni che hanno inviato la raccolta dati;
 - i costi inseriti sono stati validati dalla struttura tecnica di Atersir in coerenza con quanto stabilito dal Metodo tariffario (MTR2);
 - aggiornamento anche del PEF Gestore definito ai sensi del contratto di servizio stipulato in esito alla gara. in particolare sono stati aggiornati:
 1. i costi di smaltimento (in funzione della tariffa attualmente in vigore - 112,04€/t - differente rispetto a quella su cui era stato elaborato il PEF 2023 approvato lo scorso anno;
 2. i Fondi regolati dall'Agenzia (Fondo incentivante LR16/2015, Fondo Sisma, Fondo Post Mortem);
 3. sono stati inseriti, ove presenti comune per comune, costi per "servizi al piano- COVID 2021" che non sono stati coperti da finanziamenti né inseriti nei PEF precedenti;
- inoltre, come già condiviso con i comuni interessati:
- a) sono stati inseriti i costi relativi ai servizi integrativi richiesti dai comuni quantificati come da comunicazioni precedenti;
 - b) sono stati inseriti i costi per il recupero di crediti divenuti inesigibili derivanti dal "periodo TIA", ma, rispetto alla quantificazione fatta nella lettera inviata ai comuni interessati, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza se ne riconosce in questo PEF il 20%, rimandando la quota rimanente alle annualità successive;
- Al fine di contenere gli aumenti del PEF, come condiviso con l'Ufficio di Presidenza ATERSIR, le voci di cui ai punti precedenti, qualora fossero nel complesso positive, sono state annullate riducendo per un importo analogo le cosiddette "anticipazioni per futuri conguagli dati dal trattamento delle frazioni differenziate";
 - Sulla base del risultante "PEF contrattuale" è stato elaborato il PEF del Gestore che consiste, in estrema sintesi nel PEF 23 già approvato a cui sono stati aggiunti i costi per i nuovi servizi integrativi richiesti ed il 20% di recupero dei crediti inesigibili comunicati alle singole amministrazioni;



- Al PEF Gestore è aggiunto come di consueto il PEF del Comune originato aggiornando i costi inseriti lo scorso anno con quanto comunicato attraverso la raccolta dati;
- con comunicazione registrata al protocollo n. 6204/2023 del 18/03/2023 ATERSIR ha reso noto che rispetto ai costi per il recupero di crediti divenuti inesigibili derivanti dal "periodo TIA", il Comune di Pavullo nel Frignano ha registrato un credito di € 16.650, di cui, come suindicato, se ne riconosce nel PEF 2023 il 20% (€ 3.330,00), rimandando la quota rimanente alle annualità successive;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti riferito all'anno 2023, derivante dalla revisione effettuata da ATERSIR, acquisendo i dati forniti dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune (in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza), e rilevato che, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, il costo complessivo ammonta ad € 3.287.649,00 secondo il seguente dettaglio:

Quota Gestore SGRU (iva esclusa)	€ 2.709.181,57
Quota Comune (comprendente iva su Quota Gestore)	€ 578.467,70
Totale PEF 2023	€ 3.287.648,27

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28/02/2008, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde al Comune, per gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un importo determinato annualmente in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica e, in attuazione del punto 5 dell'Accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali, considerata la percentuale di raccolta differenziata del comune, ammontante per l'anno 2023 a € 19.534,51;
- l'Avanzo vincolato TARI da gestione 2021, destinato a maggiori spese correnti per il servizio smaltimento rifiuti urbani, da applicare quale Avanzo vincolato da leggi e principi contabili ammonta ad € 51.000,00;
- le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero evasione ammonta a € 41.000,00;

Preso atto che:

- l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenuto conto delle componenti da detrarre a valle del PEF indicate dalla determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è determinato come segue:



Totale costi del piano economico-finanziario	€ 3.287.649,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	-€ 19.534,51
Entrate da recupero evasione tributaria TARI	-€ 41.000,00
Avanzo vincolato TARI	-€ 51.000,00
Fondi regolati dall'Agenzia	-€ 8.358,00
Totale gettito tari	€ 3.167.757,00

- pertanto, come risulta dal PEF 2023 applicando l'MTR-2, deriva un totale delle entrate tariffarie, suddiviso tra componenti di costo variabili e fisse, come di seguito riportato:

Entrate tariffarie quota variabile relative alle componenti di costo variabile	€ 1.741.735,00
Entrate tariffarie quota fissa relative alle componenti di costo fisso	€ 1.426.022,00
Totale entrate tariffarie	€ 3.167.757,00

Tenuto conto che l'art. 17 del vigente Regolamento Tari:

- al comma 6 prevede che "ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni ed esenzioni, tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. A tal fine la quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno indicati nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.";
- al comma 3 prevede che "Per le tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa alle utenze domestiche e non domestiche rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe della tassa, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche";
- la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 3 dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2022 con cui sono stati fissati i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi d'importo complessivo pari a € 18.000,00;
- della comunicazione pec protocollo n. 6544 del 23/03/2023, mediante la quale il gestore, HERA S.p.A., ha trasmesso i dati relativi ai conferimenti presso il centro di raccolta, effettuati nell'anno 2022 dalle utenze domestiche e non domestiche, ubicate sul territorio comunale;

Tenuto conto che:

- il metodo MTR-2 non si esprime sulla concreta modalità di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR),



- ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L.147/2013, il Comune nella determinazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri previsti nel "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" emanato con DPR 158/1999;
 - il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/99, nello stabilire le regole di determinazione delle tariffe al fine di garantire l'integrale copertura dei costi (fissi e variabili) da distribuire tra UtENZE Domestiche e UtENZE non Domestiche, prevede l'applicazione di coefficienti che vadano a riparametrare la potenziale produzione di rifiuti rispetto al numero dei componenti ed alla superficie dei locali per le UD (Ka e Kb), e rispetto alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotti per le UND (Kc e Kd);
 - il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/199, e per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a e 1 b del medesimo allegato 1;
 - i coefficienti ka, kb, kc e kd applicati dal Comune sono in linea con la normativa di riferimento;

Considerata la composizione della banca dati, estrapolata dalle elaborazioni del Servizio Entrate Tributi, in cui si distinguono le utenze tra domestiche e non domestiche e le superfici imponibili, occorre rivedere le tariffe nella loro distribuzione tra quota fissa e quota variabile in modo coerente rispetto alla suddetta suddivisione tra componenti di costo variabili e fisse (derivante dall'applicazione dell'MTR-2), e garantire un gettito TARI sufficiente a coprire i costi indicati nel PEF 2023;

Si ritiene, per le ragioni suesposte, di modificare, le tariffe applicate nel 2023, così come risultanti dall'allegato (B) per le utenze domestiche e dall'allegato (C) per le utenze non domestiche;

Preso atto che il Piano economico finanziario, validato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe sono coerenti con le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze, e poste agli atti della presente deliberazione;

Dato atto che l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 stabilisce che è fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a favore della Provincia e che pertanto, sull'importo della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;

Considerato che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio;



Ravvisata la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di apportare variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di adeguarli alle risultanze delle entrate e dei costi del servizio rifiuti, mediante adozione in data odierna di apposita deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, del Direttore dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto oltre alla regolare copertura della spesa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, Programmazione, Contabilità Economica e Controllo in data 22/04/2023;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2023 (allegato A), validato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 del 13/04/2023, relativa al Servizio gestione rifiuti – Pianificazione economico finanziaria del servizio gestione rifiuti per il Bacino "Pianura e montagna modenese";
- 3) di approvare il montante assunto a base dell'articolazione tariffaria, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto da cui deriva la previsione di gettito della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 stimato in €. 3.167.756,76;
- 4) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, suddivise nelle fasce di utenza domestica e non domestica e i relativi coefficienti, come da prospetti allegati sotto le lettere B) e C), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 5) di prendere, altresì, atto che il Piano economico finanziario, approvato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe sono coerenti con le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze, e poste agli atti della presente delibera;
- 6) di dare atto che la somma di € 18.000,00 prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2022, necessaria al riconoscimento delle riduzioni di cui all'art. 17 comma 3 del Regolamento Tari, trova già copertura nel bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023;
- 7) di dare, altresì, atto che quanto disposto con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000;



- 8) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL. e di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
ARBORESI ANGELA BEATRIZ

Il Vice Segretario
COVILI FABRIZIO





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Allegato alla proposta n. 218/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 27/04/2023

Sottoscritto dal Direttore
dell'AREA SERVIZI FINANZIARI
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 218/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 27/04/2023

Sottoscritto dal Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

Allegato alla Deliberazione N. 21 del 28/04/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/04/2023 .

Pavullo nel Frignano, 03/05/2023

Sottoscritta dal
Vice Segretario Generale
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale



**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

Allegato alla Deliberazione N. 21 del 28/04/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 03/05/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 03/05/2023

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale